

DELIBERA N. 467/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELL'ESPOSTO PRESENTATO DAL SIG.
LUCA TEODORI, NELLA QUALITÀ DI CANDIDATO ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELLE
PROSSIME ELEZIONI DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024, NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA
S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE NORME IN
MATERIA DI PAR CONDICIO**

(Rai Uno - Porta a Porta)

NELLA riunione del Consiglio del 14 novembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito, Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come

modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 398/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Emilia-Romagna ed Umbria (ottobre - novembre 2024)*”;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria indette per i giorni 17 e 18 novembre 2024*”, approvata nella seduta del 30 ottobre 2024;

VISTO l'esposto presentato in data 11 novembre 2024 (prot. n. 0296066), dal sig. Luca Teodori, nella qualità di candidato alla carica di Presidente della Regione Emilia-Romagna nelle prossime elezioni del 17 e 18 novembre 2024, con cui ha segnalato la presunta violazione da parte della società Rai delle norme in materia di par condicio. In particolare, l'esponente segnala di essere stato contattato dalla redazione del programma di Rai Uno “Porta a Porta” che gli ha richiesto “la disponibilità per una breve intervista in esterno a Ferrara o Bologna” mentre (...) “due candidati a Presidente (De Pascale e Ugolini) sarebbero stati in studio e con tempi a disposizione assai maggiori”. Il segnalante evidenzia di aver risposto alla redazione del programma, anche via mail, che non avrebbe accettato tale modalità e che, pertanto, non dava la disponibilità all'intervista;

VISTE le memorie trasmesse dalla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., pervenute in data 13 novembre 2024 (prot n. 0298555) in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulate dall'Autorità in data 11 novembre 2024 (prot. n. 0297026) con le quali la società ha rappresentato quanto segue:

- “*la consultazione elettorale in oggetto non ha carattere nazionale atteso che - come stabilito dall'articolo 1, comma 2 del Provvedimento della Commissione di Vigilanza del 18 dicembre 2002 - gli elettori chiamati alle urne sono (di gran lunga) inferiori al 25% del corpo elettorale. Talché, i programmi a diffusione nazionale sono indiscutibilmente al di fuori dal campo di applicazione del regime di par condicio elettorale regionale;*
- “*In vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, nella puntata [n.d.r. del programma informazione e approfondimento dedicato all'attualità politica, alla cronaca e al costume, in onda in seconda serata su RAI “Porta a Porta] andata in onda il 6 novembre u.s., la redazione del programma ha ritenuto opportuno, nell'ambito della propria insindacabile autonomia editoriale, riservare uno spazio ai candidati alla carica di Presidente attraverso singole interviste garantendo la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici in competizione, in linea con quanto previsto negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28”;*



- *“tutti i candidati alla carica di Presidente della regione sono stati formalmente invitati dalla redazione e distinte interviste sono state realizzate con i candidati che hanno comunicato la loro disponibilità”;*
- *“anche il sig. Luca Teodori, in qualità di candidato alla carica di Presidente della Regione Emilia-Romagna con la lista civica “Lealtà Coerenza Verità”, è stato formalmente contattato dalla redazione del programma (prima via telefono e in seguito via e-mail), ma ha tuttavia apertamente declinato l'invito ad un'intervista; in proposito viene trasmesso lo scambio di e-mail tra la redazione e il sig. Teodori”;*
- *“nel corso della puntata del 6 novembre u.s., dopo la messa in onda delle interviste agli altri candidati, il conduttore Bruno Vespa ha evidenziato che il candidato per le elezioni della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Luca Teodori della lista Lealtà Coerenza Verità, non ha accettato il nostro invito a partecipare”;*
- *“le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria indette per i giorni 17 e 18 novembre 2024”, approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 30 ottobre 2024, come previsto all'art. 1, si applicano solo nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. In particolare, forme e modalità di comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previste dalla suddetta delibera della Commissione di Vigilanza, ma soltanto nella programmazione radiotelevisiva regionale della RAI accessibile nel territorio in cui ha luogo la consultazione elettorale.”;*

PRESA VISIONE della trasmissione di Porta a Porta del 6 novembre 2024 e dei dati di monitoraggio relativi ai tempi di parola dei soggetti politici presenti;

RILEVATO che alle ore 00.56 circa una parte della trasmissione è stata dedicata alle elezioni in Emilia-Romagna con interviste in studio ai candidati alla Presidenza della regione Michele De Pascale (tempo di parola pari a 7 minuti e 24 secondi) e Elena Ugolini (tempo di parola pari a 8 minuti e 3 secondi); è stato poi mandato un filmato con un'intervista all'altro candidato Federico Serra (tempo di parola pari a un minuto), Inoltre, il conduttore Bruno Vespa ha segnalato che il candidato Luca Teodori non ha accettato l'invito della trasmissione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”* e che *“il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva”*, e ha soggiunto che *“l’espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la Concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna per le elezioni amministrative sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell’Autorità n. 398/24/CONS del 9 ottobre 2024 e, per la concessionaria pubblica, con il provvedimento 30 ottobre 2024 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che le consultazioni per l'elezione interessano meno di un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale e che, pertanto, le disposizioni finalizzate a dare attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano solo nei territori interessati dal voto;

CONSIDERATO che nel proprio provvedimento, all'art. 1, comma 4, l'Autorità ha ravvisato l'esigenza di chiarire che resta fermo per le emittenti nazionali l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del *Testo unico* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti e che, in particolare, “[...] nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori”;

CONSIDERATO che la delibera della Commissione della vigilanza all'art. 2, comma 2 prevede per i programmi a carattere nazionale che “*Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori*”;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all'area dell'informazione deve essere valutato tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, come garantita dall'art. 21 della Costituzione, ferma l'esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati;

RITENUTO che il rispetto del principio di parità di trattamento, pur nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica dell'emittente, postula l'esigenza di assicurare la presenza di tutti i candidati alla Presidenza della Regione;

CONSIDERATO, nel merito di quanto segnalato dall'esponente, che all'interno della trasmissione Porta a porta, sono stati presentati tutti i candidati alla carica di Presidente della Regione Emilia-Romagna, e sono stati dedicati tempi di parola a tre candidati; in particolare due candidati sono stati ospiti in studio, mentre l'intervista ad un terzo candidato è stata registrata. La RAI ha correttamente documentato l'invito a partecipare al sig. Luca Teodori, con le medesime modalità con cui è intervenuto il terzo candidato;

RITENUTO, ai fini della completezza dell'informazione diffusa dal programma, che lo stesso abbia assicurato agli utenti, in vista del voto, un'adeguata rappresentazione dei candidati in competizione per la carica di Presidente della regione;

RITENUTO, pertanto di accogliere le controdeduzioni presentate dalla RAI, relative alla parte in cui ha documentato di aver riservato uno spazio ai candidati alla carica di Presidente attraverso singole interviste garantendo la presenza ai diversi soggetti politici in competizione, in linea con quanto previsto dai richiamati provvedimenti dell'Autorità e della Commissione di vigilanza, e di aver ricevuto il rifiuto da parte del sig. Luca Teodori;

RITENUTO, invece, di non accogliere le osservazioni relative ai programmi a diffusione nazionale che, secondo la Rai, sarebbero *“indiscutibilmente al di fuori dal campo di applicazione del regime di par condicio elettorale regionale”*; pur non essendo le elezioni regionali a carattere nazionale, resta fermo, infatti, per le emittenti nazionali l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 4 e 6 del Testo Unico, e nell'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto nei termini di cui in motivazione.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba